SENATO DELLA REPUBBLICA

--- IX LEGISLATURA ----

(N. 310-A)

RELAZIONE DELLA 6° COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE PAVAN)

Comunicata alla Presidenza il 19 dicembre 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle Direzioni provinciali del Tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro; adeguamento degli organici della Ragioneria generale dello Stato e del personale amministrativo della Corte dei conti

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1983

Onorevoli Senatori. — Il Senato della Repubblica è chiamato ad esaminare una seconda volta il disegno di legge relativo alla semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro ed istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale amministrativo della Corte dei conti.

Il testo presentato dal Governo (che comprende anche l'adeguamento degli organici della Ragioneria generale dello Stato, adeguamento che dalla 6ª Commissione è stato stralciato in quanto oggetto di un altro disegno di legge, il n. 430) è quello licenziato da questo stesse Senato della Repubblica nella precedente legislatura (atto Senato n. 1580) che allora non potè completare il suo iter anche per l'anticipata fine della legislatura stessa.

La 6^a Commissione propone, al testo del Governo, numerose modifiche con le quali. oltre a tener conto, come detto sopra, del disegno di legge n. 430 riguardante il riordinamento della Ragioneria generale dello Stato, ha considerato anche il dibattito intervenuto in materia di pubblico impiego ed altre norme di legge emanate nel frattempo in tale materia.

Il testo, così come presentato all'Assemblea oggi, e cioè come proposto dalla 6^a Commissione, affronta i seguenti principali problemi:

- 1) la semplificazione e lo snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni;
- 2) la riorganizzazione delle direzioni provinciali del Tesoro;
- 3) la ristrutturazione del sistema informativo dei servizi provinciali del Tesoro;
- 4) la istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro;
- 5) la istituzione di un consiglio di esperti presso la Direzione generale del tesoro;
- 6) l'adeguamento degli organici del personale del Ministero del tesoro:

- 7) l'adeguamento degli organici del personale della Corte dei conti;
- 8) l'istituzione della nona qualifica funzionale in sostituzione del ruolo ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972;
- 9) l'inquadramento e l'accesso alla dirigenza od alla qualifica funzionale superiore, mediante norme speciali, per il personale degli uffici centrali e periferici del Ministero del tesoro e per il personale della Corte dei conti.

Entrando nel merito dei problemi affrontati dal provvedimento, non può non essere rilevato, preliminarmente, che il Ministero del tesoro è venuto a consolidarsi quale organo destinato a dare esecuzione (con la provvista delle disponibilità finanziarie) alle decisioni deliberate in sede governativa e parlamentare, e pertanto richiede un ammodernamento che sfoci nell'istituzione di moduli di supporto idonei a corrispondere all'attuale complessità delle funzioni di controllo della spesa pubblica.

In particolare, la crisi delle direzioni provinciali del Tesoro pone problemi di rimodellazione di strutture, appesantite da continue, nuove attribuzioni, particolarmente nelle più vaste aree urbane, ove sono in atto situazioni al limite della tollerabilità, che raggiungono le punte più critiche nel settore delle pensioni.

Venendo anzitutto al problema del personale, è da osservare che la dotazione organica del medesimo (14.908 unità) era coperta (al 31 gennaio 1982) solo per poco più del 76 per cento (77,8 per cento nel 1981), e denota il progressivo aggravamento - sotto tale profilo - delle capacità operative dell'Amministrazione. La consistenza del personale, che già nel 1981 aveva segnato la diminuzione di 782 unità, ha registrato nel 1982 l'ulteriore perdita di 258 elementi, per cui

nell'arco di un biennio i dipendenti sui quali l'Amministrazione può effettivamente contare sono diminuiti di quasi l'8 per cento (dalle 12.391 unità del 1980 alle 11.351 del 1982).

La gravità della situazione globale assume connotazioni addirittura allarmanti qualora si valuti con l'attenzione che merita l'entità effettiva del fenomeno presso le direzioni provinciali del Tesoro ove, a fronte di una dotazione organica di 6.717 unità, sono in servizio 3.461 dipendenti (3.662 nel 1981), 134 dei quali sono comandati presso uffici centrali dell'Amministrazione e, pertanto, con una consistenza operativa pari ad appena il 48,6 per cento. Appare quindi ormai improcrastinabile mettere allo studio adeguati sistemi di reclutamento del personale e una migliore distribuzione interna dello stesso secondo criteri ispirati alla massima efficienza amministrativa.

Altrettanta attenzione va posta alla situazione del personale dirigente, che in ogni ufficio riscontra una ridotta presenza rispetto alla dotazione organica.

Le direzioni provinciali del Tesoro risultano prive di dirigenti in 24 sedi, coperte interinalmente da personale con qualifica non dirigenziale. Il carico (3.300.000) delle partite di stipendio e pensioni amministrate nel 1982 da questi uffici è in aumento. La situazione operativa nei grandi centri registra un ulteriore peggioramento.

La funzione ispettiva della Direzione generale del tesoro nel 1982 si è esplicata mediante nove verifiche ordinarie a sezioni di tesoreria provinciale, quindici verifiche brevi ed otto incarichi di varia natura nelle direzioni provinciali del Tesoro, e la scarsità degli interventi ispettivi trova giustificazione nell'insufficienza numerica degli addetti al servizio in quanto le reale disponibilità operativa, su un organico di quattordici unità, si è ridotta a soli otto dipendenti, poichè tre posti sono vacanti e tre sono stati assorbiti da compiti di coordinamento e di funzionamento dei servizi provinciali (specie nel settore dell'informatica).

Si ricorda poi che l'azione ispettiva deve svolgersi su 95 direzioni provinciali del Tesoro, tre centri elettronici (con competenza gestionale nel 1982 per spese correnti pari ad oltre 16.000 miliardi!) nonchè su 95 sezioni di tesoreria provinciale.

* * *

Un discorso più approfondito merita di essere fatto specificatamente sulle direzioni provinciali del Tesoro.

Tralasciando le trasformazioni intervenute nelle strutture e nei compiti delle direzioni provinciali del Tesoro prima della seconda guerra mondiale, sarà opportuno soffermarsi analiticamente sulle innovazioni e sull'evoluzione verificatesi a far tempo dal 1955 (con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544) ad oggi.

Con il decentramento di numerose attribuzioni già di pertinenza delle Amministrazioni centrali, gli uffici provinciali del Tesoro, il cui compito, in materia di stipendi, pensioni ed altre spese fisse, era in precedenza limitato all'ordinazione secondaria della spesa, assunsero anche la veste di ordinatori primari, in quanto investiti della potestà di disporre la concessione di numerosi benefici con provvedimenti formali aventi lo stesso valore dei decreti ministeriali.

Soltanto per effetto di tale decentramento, gli uffici provinciali del Tesoro adottarono, nel periodo dal 1956 al 1961, ben 630.000 provvedimenti. All'accrescimento dei compiti non era seguito però il necessario adeguamento del personale e delle attrezzature di detti uffici, per cui, nonostante l'impegno del personale, si arrivò ad una grave situazione di arretrato, con negativi riflessi sull'azione amministrativa, a danno dei cittadini.

· Con legge 12 agosto 1962, n. 1290, fu disposto un ulteriore decentramento amministrativo e contemporaneamente si provvide all'aumento dell'organico degli uffici provinciali del Tesoro, che la legge medesima denominò « direzioni provinciali del Tesoro ».

Il nuovo organico delle direzioni provinciali del tesoro veniva definito in 6.717 unità, distribuito, tra le varie carriere, nel seguente modo: direttiva n. 747; di concetto speciale n. 1891; di concetto ordinaria n. 843; esecutiva n. 2.660; ausiliaria n. 466; ausiliaria tecnica n. 72; ruoli tecnici della Zecca n. 38.

Al momento dell'entrata in vigore della citata legge n. 1290 erano in servizio 4.274 uni-

tà, delle quali 3.035 appartenevano ai ruoli organici, mentre le restanti 1.239 unità appartenevano ai ruoli transitori o ai ruoli di altri ministeri o enti pubblici. L'aumento dell'organico di 2.443 unità stabilito dalla legge colmava una grave carenza di personale che fino ad allora era stata, per quanto possibile, fronteggiata attraverso prestazioni straordinarie di lavoro e particolari forme di incentivazione, che in seguito sono state abolite.

Al 31 dicembre 1962 le direzioni provinciali del Tesoro gestivano 1.779.379 partite di pensione e 341.809 partite di stipendio e altre spese fisse.

Alla stessa data le pratiche arretrate ammontavano a 175.034, di cui 151.207 relative a servizi di pensioni e stipendi.

Negli anni dal 1963 al 1971 l'Amministrazione provvedeva a reclutare il personale consentito dall'organico stabilito dalla legge, anzidetta, mediante concorsi pubblici effettuati gradualmente. Al progressivo completamento dei quadri organici non corrisposero però l'eliminazione dell'arretrato nè l'aggiornamento dei servizi.

La spiegazione di tale apparente incongruenza si trova nei seguenti fattori:

- a) incremento superiore a ogni previsione del carico di partite di pensioni e di stipendi. Fra il 1962 e il 1971 il numero delle pensioni amministrate passava da 1,7 a 2,6 milioni; il carico del numero delle partite per stipendi da 342.000 a 515.000; il totale del carico delle partite aumentava così da 2,1 a 3,1 milioni e cioè del 50 per cento circa. Le partite arretrate crescevano da 175.000 a 374.000 e cioè risultavano più che raddoppiate. In definitiva, a un aumento del 50 per cento delle partite amministrate corrispondeva un aumento di oltre il 100 per cento dell'arretrato, nonostante l'organico fosse aumentato di oltre il 50 per cento;
- b) all'aumento quantitativo delle partite gestite si aggiungevano l'intensificazione della dinamica nella variazione e nella differenziazione dei trattamenti economici di attività e di quiescenza e l'ulteriore prosecuzione del processo di decentramento;

- c) le prolungate e ripetute astensioni dal lavoro da parte del personale per rivendicazioni economiche:
- d) la serie veramente abnorme di provvedimenti che fra il 1962 e il 1971 concorreva a fare aumentare il lavoro delle direzioni provinciali del Tesoro.

L'assetto organico subiva poi un calo a seguito dei benefici previsti dalla legge n. 336 del 1970 in favore degli ex combattenti.

Avvalendosi di tale legge lasciarono l'Amministrazione 1.815 dipendenti.

Conseguenze non meno gravi ha determinato il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 sulla disciplina delle funzioni dirigenziali, che ha comportato l'esodo di 387 funzionari.

Per effetto dei due cennati provvedimenti, che prescrivevano tra l'altro che non si effettuasse sostituzione del personale dimessosi, gli organici delle direzioni provinciali del Tesoro, alla data del 1º gennaio 1980, risultavano ridotti da 6.717 a 4.515 unità, con una perdita secca di 2.202 unità.

Per contro si sono susseguiti numerosi provvedimenti legislativi che hanno comportato nuovi adempimenti.

Un parziale rimedio alla carenza di personale è stato offerto dalla legge n. 285 del 1977 sull'occupazione giovanile, che ha consentito di assumere:

per il programma di adeguamento dei servizi pensionistici delle direzioni provinciali del tesoro, dal 1º marzo 1978, n. 1449 giovani;

per il programma relativo al centro elaborazione dati di Latina, dal 1 settembre 1979, n. 199 giovani.

Ulteriori difficoltà ed aggravi di lavoro sono poi venuti ad aggiungersi ai già pesanti compiti degli uffici periferici del Tesoro per l'effettuazione dei conguagli di fine anno, per l'allestimento e la consegna dei certificati modello 101, nonchè per le operazioni di recupero dei debiti o di rimborso dei crediti di imposta e di versamento delle ritenute effettuate.

Le difficoltà sono state ancora aggravate per effetto di recenti provvedimenti legislativi.

Per fronteggiare tale complessa situazione la Direzione generale del tesoro ha assunto una serie di iniziative, intese a promuovere e sostenere un efficace processo di riordinamento e di adeguamento delle procedure tecnico-amministrative, anche attraverso l'impiego degli strumenti tecnici messi a disposizione dall'industria dell'informatica.

In via amministrativa sono state introdotte le semplificazioni che possono così sintetizzarsi:

l'unificazione delle scadenze delle pensioni;

la soppressione di una serie di accertamenti di ufficio in materia di pensioni, in applicazione degli articoli 86 e 197 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 e successive modificazioni e integrazioni:

la semplificazione della procedura per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia a favore del personale in servizio e in quiescenza;

l'unificazione della numerazione tra partite di pensione provvisoria e definitiva, relativamente al personale già amministrato con ruolo di spesa fissa;

l'unificazione della numerazione delle partite di stipendio;

l'introduzione di una procedura semplificata per l'attivazione dei pagamenti sui ruoli di spesa fissa del personale direttivo e docente della scuola;

la semplificazione di taluni adempimenti derivanti dall'applicazione delle leggi di riforma tributaria;

l'istituzione di un nuovo modulo di certificazione modello 201 per i titolari di pensione ordinaria;

l'istituzione di un nuovo tipo di assegno di conto corrente postale di serie speciale per il pagamento delle pensioni;

il pagamento contestuale dell'indennità ausiliaria e speciale e del trattamento pensionistico nei confronti del personale militare dipendente dal Ministero della difesa nonchè di quello della pubblica sicurezza e della guardia di finanza;

l'emissione di ruoli collettivi per la riscossione dei contributi a favore delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza;

l'inclusione dei trattamenti pensionistici ordinari e di guerra nel casellario centrale dei pensionati gestito dall'INPS, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica numero 1388 del 1971, e successiva acquisizione del codice fiscale relativo ai titolari di pensione ordinaria, in collaborazione con il centro elettronico dell'anagrafe tributaria.

* * *

Agli inizi del 1981, il Ministro dell'epoca, preoccupato della progressiva perdita di efficienza delle direzioni provinciali del Tesoro e dei riflessi negativi che ne derivano alle categorie socialmente deboli amministrate dai predetti uffici (circa 500.000 dipendenti statali in attività di servizio e 2.300.000 pensionati pubblici e di guerra), promosse un'indagine intesa sia ad accertare le cause della cennata situazione negativa (circa 2.000.000 di pratiche arretrate ed inammissibili, lunghissimi tempi di attesa per gli utenti), sia ad individuare le iniziative necessarie per porvi rimedio.

A tal fine volle integrare gli studi effettuati dai funzionari responsabili con il parere di consiglieri esterni, per trarne obiettivi elementi di confronto e di giudizio, tali da consentirgli l'adozione di adeguati provvedimenti.

Da tale indagine emerse l'assoluta necessità di addivenire in tempi non lunghi al potenziamento organico e strutturale dei servizi periferici del Tesoro e a sostanziali snellimenti delle procedure, atti a conferire rinnovata efficienza al settore della ordinazione della spesa facente capo ai predetti servizi, costituiti dalle direzioni provinciali del Tesoro e dai centri meccanografici.

In alternativa, non sarebbe rimasto che il trasferimento delle relative competenze a un gran numero di uffici dipendenti da altri

Ministeri, peraltro in atto inesistenti e quindi da costituire ed organizzare ex novo.

Siffatta ipotesi, tutt'altro che razionale e non realizzabile nel breve periodo, venne comunque giustamente scartata dal Ministro, anche perchè avrebbe comportato una eccessiva e non consigliabile frammentazione nell'erogazione di spese (ammontanti a circa 16.000 miliardi annui), che, viceversa, debbono sottostare ad uniformi indirizzi normativi, metodologici e operativi, in quanto richiedono specifiche competenze tecniche e trovano nella gestione unificata l'assetto funzionale più economico e razionale.

La soluzione adottata fu pertanto quella di promuovere, mediante la presentazione di un disegno di lègge, la ristrutturazione dell'intero apparato centrale e periferico dei servizi del Tesoro, sì da collocarlo a un livello di piena efficienza, attraverso l'eliminazione delle carenze accumulatesi nel corso di lunghi anni di immobilismo legislativo, mentre i compiti e i carichi di lavoro erano cresciuti in progressione geometrica.

I punti qualificanti, anzi determinanti, del disegno di legge (n. 1580) sopra ricordato, e che in sostanza è poi quello stesso al nostro esame, possono così riassumersi:

1) istituzione di una Direzione generale dei servizi periferici specificatamente strutturata, dotata di particolari requisiti per il potenziamento delle funzioni di ordinazione della spesa, mediante la gestione automatizzata del sistema.

Ciò in quanto l'attuale collocazione dei servizi periferici in seno alla Direzione generale del tesoro, sia per quanto concerne l'amministrazione del personale provinciale, che per tutti gli aspetti normativi e operativi, ha rivelato notevoli e insormontabili limiti, derivanti dalla vastità delle attribuzioni della medesima Direzione generale nel campo monetario, economico-finanziario e dei rapporti internazionali, nonchè dalla eterogeneità dei servizi propri delle Direzioni provinciali del tesoro (che trattano materie di competenza di tutti i Ministeri), rispetto alle preminenti e assorbenti aree di competenza dell'organo centrale.

Tale irrazionale rapporto di dipendenza degli anzicitati servizi provinciali dalla Direzione generale del tesoro - retaggio di una legislazione ormai superata, che risale all'epoca in cui le Delegazioni del tesoro esercitavano quasi esclusivamente funzioni di controllo presso le Sezioni di tesoreria provinciale - ha determinato al vertice una situazione, che non sarebbe esagerato definire paradossale, in cui la competenza circa i servizi stessi è stata ed è tuttora attribuita a Divisioni quantitativamente insufficienti e qualitativamente carenti, anche perchè affidate, in forza di legge, a dirigenti dei ruoli centrali che, loro malgrado, non sono in grado di disciplinare e coordinare adeguatamente compiti svolti esclusivamente in provincia e dei quali non hanno, ovviamente, alcuna specifica esperienza;

2) sensibile potenziamento degli organici del personale del ruolo provinciale, per sopperire alle flessioni provocate dai noti provvedimenti di esodo volontario (legge n. 336 del 1970 e decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972), che hanno determinato un riduzione delle dotazioni dalle 6.717 unità in servizio al 31 dicembre 1962 alle attuali circa 4.000 (oltre ai 1.500 giovani recentemente assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977).

È da sottolineare, in proposito, che a tale contrazione della forza lavoro ha fatto riscontro, nel ventennio 1962-1981, un aumento del carico di partite di pensioni, stipendi ed altre spese varie fisse (da 2.100.000 a oltre 3.000.000), accompagnato da un vertiginoso accrescimento della loro dinamica variativa, pressochè decuplicata per effetto sia delle indicizzazioni degli stipendi, delle pensioni e degli assegni accessori, sia delle trasformazioni del regime fiscale cui sono stati sottoposti tali trattamenti a partire dal 1974, come già accennato (trattenute alla fonte), in conseguenza delle quali le direzioni provinciali del Tesoro hanno assunto anche compiti di « sostituti d'imposta ».

Il cennato divario fra le dimensioni assunte dai servizi periferici e l'indebolimento dell'apparato ha raggiunto livelli così allarmanti da giustificare persino il ricorso ad alcuni contingenti di militari di leva presso talune sedi e presso il centro meccanografico di Bo-

logna, ove le cennate insufficienze avevano originato situazioni di emergenza.

Nell'ottica dianzi illustrata, il disegno di legge in argomento tende altresì a porre rimedio, dopo oltre dieci anni di esperienze del tutto negative, alla insufficienza numerica dei posti di funzione dirigenziale, previsti per il ruolo provinciale (tabella VII, quadro E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748); tale insufficienza ha determinato infatti due preoccupanti conseguenze: il sensibilissimo, pericoloso rallentamento degli accertamenti ispettivi e le evidenti deficienze strutturali delle sedi di maggiori dimensioni, ove il dirigente titolare, quale unico responsabile, non ha potuto curare adeguatamente l'organizzazione e la funzionalità dei servizi, la produttività e i controlli interni,

La cennata lacuna è stata, del resto, rilevata anche dalla Corte dei conti in sede di relazione ai rendiconti del bilancio dello Stato;

3) adeguata riorganizzazione dell'intero settore preposto alla automazione dei servizi il quale, dopo essere stato all'avanguardia nell'ambito della pubblica Amministrazione negli anni cinquanta, ha poi sofferto sempre per la mancanza di strutture efficienti e durature nelle quali incanalare e valorizzare le notevoli capacità, l'impegno e la grande esperienza del gruppo di funzionari altamente specializzati (analisti e programmatori) di cui l'Amministrazione dispone. Si tratta di personale tecnicamente in grado non solo di gestire i complessi servizi di elaborazione automatica dei dati, ma anche di progettarne e seguirne la radicale trasformazione che è iniziata, nonostante tutte le difficoltà, da qualche tempo, ma che procede in modo piuttosto lento, proprio a causa delle carenze di vertice evidenziate in precedenza.

Nel campo dell'informatica, il disegno di legge prevede sostanziali trasformazioni, attraverso il riconoscimento delle funzioni e degli organismi decisionali, operativi, di studio e programmazione, definendo altresì le diverse responsabilità sulla base di una chiara assunzione di compiti corrispondenti alle fasi (amministrative e automatizzate) del processo di ordinazione della spesa; ciò, indubbiamente, con conseguenze positive non solo sulla funzionalità dei centri meccanografici, ma anche sulla produttività delle direzioni provinciali del Tesoro, attraverso il pieno sfruttamento della potenzialità dei sistemi di elaborazione;

4) conferimento della delega al Governo per l'introduzione di semplificazioni e snellimenti nella normativa concernente i trattamenti di attività e di quiescenza del personale statale.

Fra tutte assume particolare rilevanza la possibilità di accogliere, in tale sede, sia l'auspicata facoltà di accreditamento delle pensioni sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari, sia di riprendere in considerazione l'istituzione dell'assegno di Stato quale sicuro strumento di pagamento degli stipendi con potere liberatorio per la Pubblica amministrazione.

* * *

Una particolare attenzione va dedicata al problema del potenziamento della Corte dei conti. Al potenziamento dei servizi dell'amministrazione centrale e periferica del Tesoro doveva necessariamente far riscontro anche un potenziamento degli organici della Corte dei conti, in modo da assicurare l'auspicata tempestività di tutti gli adempimenti della complessa procedura amministrativa.

Del resto, il Ministro del tesoro ancora a suo tempo ebbe a richiedere il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti in merito allo schema del disegno di legge in questione, parere reso dalle predette sezioni nell'adunanza del 28 ottobre 1981.

In tale parere le sezioni riunite hanno ritenuto che, nell'ambito del proposto riordinamento operativo, non andasse trascurata l'esigenza di un connesso potenziamento dell'azione di controllo delle sezioni e delegazioni regionali della Corte dei conti, prevedendo sia un adeguato aumento delle dotazioni organiche del personale amministrativo addetto ai cennati uffici periferici dell'Istituto, sia, in relazione all'articolo 7

dello schema anzidetto (concernente la ristrutturazione del sistema informativo per i servizi provinciali del Tesoro), il collegamento tra il sistema informativo che si intende costituire ed aggiornare e quello operante presso gli organi di controllo.

Fu suggerita, pertanto, l'introduzione nel disegno di legge di una disposizione rivolta, in via principale, ad adeguare l'organico del personale amministrativo della Corte dei conti, in connessione con il potenziamento delle direzioni provinciali del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato. È infatti evidente che le finalità di semplificazione e di snellimento delle procedure per il pagamento di stipendi e pensioni, perseguite dal disegno di legge, non potrebbero essere pienamente raggiunte se non venissero dotati di nuovo personale gli uffici di controllo delle sezioni e delegazioni regionali dell'Istituto.

Altre esigenze di aumento dei ruoli organici derivano poi dall'esercizio delle funzioni di controllo sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e da quelle giurisdizionali di primo grado in materia di conti degli enti locali, funzioni per le quali non fu previsto originariamente un apposito organico.

Giova, al riguardo, considerare che i ruoli delle carriere amministrative della Corte dei conti sono fermi come dotazione — con eccezione di quello del personale di dattilografia — al 1961. Ciò comporta una insufficiente dotazione di personale soprattutto a sfavore delle sezioni e delegazioni regionali, la cui competenza, com'è noto, dopo la legge istitutiva (legge 21 dicembre 1961, n. 1345) è aumentata a dismisura, in relazione agli intervenuti vasti decentramenti che hanno interessato, tra l'altro, prevalenti settori della pubblica istruzione e delle pensioni.

A rendere più pesante l'esposta situazione sono poi intervenuti anche gli esodi anticipati, rispettivamente per il personale direttivo e per gli ex combattenti, che hanno depauperato i predetti organici di ben 467 posti.

La Corte pertanto, nell'esprimere il parere, chiedeva:

- a) un più adeguato potenziamento degli organici soprattutto in relazione alla istituzione della nuova sezione che dovrà esaminare i conti consuntivi delle provincie e dei comuni con popolazione superiore agli ottomila abitanti, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1982, n. 51;
- b) disposizioni rivolte ad attuare in tempi ragionevolmente brevi il nuovo assetto funzionale per i dipendenti dell'istituto, anche in considerazione delle peculiari funzioni svolte, che non trovano riscontro nella generalità delle altre amministrazioni dello Stato;
- c) la istituzione dei servizi di segreteria presso le sezioni, delegazioni e uffici di controllo e la disciplina delle funzioni dei funzionari preposti, al fine di potenziare e snellire le attribuzioni di carattere precipuamente amministrativo nel settore del controllo;
- d) infine, una norma volta a riassorbire il fenomeno del personale di altre amministrazioni comandato a prestare servizio
 presso la Corte dei conti, mediante l'istituto dell'inquadramento a domanda, cui dovrebbero seguire i provvedimenti necessari
 per l'adozione delle conseguenti variazioni
 di organico.

La nuova dotazione di personale, complessivamente richiesta dalla Corte, sarebbe stata di 700 unità così distinte:

per le sezioni e delegazioni regionali	n.	335
per la prima e seconda sezione ordinarie	»	180
per la sezione di controllo degli enti	*	100
locali	»	85
	n.	700

Di tali esigenze della Corte dei conti, il disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione, ne accoglie solo una parte: limita l'adeguamento degli organici a sole 500 unità. Inoltre detta norme relative al reclutamento analoghe a quelle previste per il Ministero del tesoro.

Tali previsioni sono avverttie come del tutto insufficienti, ma sono pur sempre un atto di volontà concreta per migliorare la funzionalità della Corte dei contì, specie se il Governo, come è auspicato, vorrà presentare in tempi brevi un idoneo disegno di legge volto a rafforzare in modo adeguato le sezioni e delegazioni, che accusano un arretrato intollerabile nello svolgimento delle incombenze d'istituto.

* * *

Una particolare attenzione meritano gli annosi problemi che la Commissione ha inteso finalmente risolvere, all'articolo 13, (in connessione con la disciplina per il conferimento dei posti di primo dirigente nell'Amministrazione centrale e periferica del Tesoro), con l'istituzione della nona qualifica funzionale in sostituzione del ruolo ad esaurimento. Questo ruolo venne istituito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, e con il tempo avrebbe dovuto chiudersi, ma invece con successive leggi è stato più volte riaperto, assumendo sempre più le funzioni di una vera e propria qualifica: esso viene pertanto soppresso e sostituito con la nona qualifica.

A tale nuova qualifica vengono demandati i compiti: di coadiuvare il dirigente netla conduzione dell'ufficio, di svolgere mansioni di controllo e di coordinamento settoniali, di effettuare ricerche e studi sur fenomeni di politica economica, finanziaria e sociale. La dotazione organica è pari a quella del personale attualmente inquadrato nei ruoli ad esaurimento, che con il presente provvedimento, come si è detto vengono soppressi.

Questa scelta è stata compiuta anche da altre amministrazioni dello Stato ed è stata oggetto di richiesta anche da parte delle organizzazioni sindacali in occasione delle trattative sindacali del 1983.

* * *

Dopo quanto fin qui esposto mi sembra sufficiente un accenno sintetico al contenuto dei singoli articoli.

Con l'articolo 1 il Governo viene delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la semplificazione e lo snellimento delle procedure di ordinazione e pagamento della spesa statale (semplificazione estesa alle pensioni, con una modifica accolta dalla Commissione); per l'accelerazione della liquidazione delle pensioni dei dipendenti dello Stato; per adeguare la normativa vigente sulla contabilità pubblica all'evoluzione della tecnologia; per semplificare i sistemi di pagamento degli stipendi al personale statale; per consentire che si possano perfezionare in futuro tali innovazioni con norme regolamentari.

Con lo stesso articolo il Governo viene delegato ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria riguardanti il funzionamento delle direzioni provinciali del Tesoro e di altri uffici nonchè per definire le specifiche responsabilità amministrative dei direttori provinciali del Tesoro e dei dirigenti preposti agli uffici ed al settore dell'informatica.

Con l'articolo 2 si stabilisce la prescrizione quinquennale delle rate di stipendio, pensioni ed altri assegni, estendendo così — come dice la relazione del Governo — per esigenze di uniformità, anche agli assegni a carico dello Stato lo stesso termine di prescrizione che è previsto dall'articolo 2948 del codice civile.

È da tener conto che il primo comma dell'articolo 2 del regio decreto 19 gennaio 1939, n. 295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, prevede una prescrizione biennale.

La Commissione propone di introdurre (nell'articolo 2) una razionalizzazione nella imputazione della spesa per stipendi, quanto al suo riferimento temporale rispetto al bilancio.

Con l'articolo 3 si stabiliscono norme interpretative del testo unico n. 1092 del 1973 in materia di recupero di rate di pensioni, assegni od indennità nell'ipotesi di modifica o revoca di provvedimenti concessivi. Trattasi in sostanza del mancato recupero di somme erroneamente erogate per errori non dovuti a dolo o colpa grave.

Con l'articolo 4 viene istituita la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro, come già sufficientemente accennato in precedenza.

Con l'articolo 5 si trasferisce la gestione dei certificati di credito del Tesoro alla competenza della Direzione generale del debito pubblico.

Con l'articolo 6 viene consentito al Ministro del tesoro di adeguare la consistenza numerica degli organici delle direzioni provinciali del Tesoro, aumentando la dotazione fino ad un massimo di 3.300 unità. In esso sono indicate anche le norme per l'assunzione del predetto personale e per la copertura dei posti di organico ancora vacanti.

Viene inoltre previsto un'adeguamento dell'organico dell'Amministrazione centrale del tesoro con aumento di 1.000 unità, parte delle quali dovrà essere adibita ai servizi della Direzione generale degli istituti di previdenza, e ciò per almeno un triennio, per provvedere alle eccezionali esigenze di attuazione della legge n. 29 del 1979 riguardante la ricongiunzione dei servizi ai fini previdenziali.

Con l'articolo 7 si prevede la ristrutturazione del sistema informativo per i servizi provinciali del Tesoro. Tale sistema sarà costituito ed aggiornato in base a tecnologie che consentano autonoma capacità di elaborazione e di archiviazione a livello sia centrale che decentrato. Per l'organizzazione, il funzionamento e la gestione del sistema informativo saranno istituiti uffici diretti da primi dirigenti del ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro.

Con l'articolo 8 si demanda al Ministro del tesoro di stabilire con decreto le modalità per il conferimento della reggenza in caso di mancanza, assenza od impedimento del titolare di un ufficio a livello periferico del sistema informativo, di una direzione

provinciale del Tesoro o di uno degli uffici a livello dirigenziale in cui questa è ripartita.

Con l'articolo 9 si stabilisce il termine per la revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle direzioni provinciali del Tesoro, disposti mediante procedure automatizzate.

Con l'articolo 10 si prevede l'istituzione di un consiglio di esperti presso la Direzione generale del tesoro, composto da dieci membri.

Con l'articolo 11, nel testo accolto dalla Commissione, si provvede all'adeguamento degli organici del personale tecnico-amministrativo della Corte dei conti, tenuto conto delle accresciute esigenze operative dell'Istituto e per le ragioni chiarite in precedenza.

Gli articoli 12 e 13 prevedono particolari norme per il conferimento di posti per il personale rispettivamente dell'amministrazione centrale e periferica del Tesoro, e della Corte dei conti. Esse vogliono consentire alle rispettive amministrazioni tempi abbreviati per la sistemazione dei posti vacanti e di quelli portati in aumento, particolarmente per il personale dirigenziale. In questi articoli, inoltre, è istituita la nona qualifica, di cui si è detto in precedenza.

Quanto all'articolo 14 del testo del Governo, la Commissione ne propone la soppressione, su richiesta del Governo stesso, trattando la norma di un problema ormai superato.

Infine l'articolo 14 del testo proposto dalla Commissione provvede alla copertura dell'onere finanziario ed è stato così ridefinito, a seguito delle modifiche introdotte nel disegno di legge e del tempo intercorso, ad iniziativa del Governo e con il parere favorevole della 5º Commissione.

* * *

Onorevoli senatori, dopo il completamento dell'esame in Commissione, con l'approvazione che l'Assemblea auspicabilmente vorrà dare a questo provvedimento (che era già necessario ed urgente all'epoca in cui, come si è detto, venne approvato dal Senato nella passata legislatura), si darà un contributo

essenziale al risanamento del grave dissesto in cui versano le direzioni provinciali del Tesoro, un dissesto che porta con sè inevitabilmente penose difficoltà per vastissime cerchie di cittadini, in gran parte di umili condizioni.

La Commissione finanze e tesoro ha accolto il testo che viene a voi sottoposto, in tutte le sue parti, che valgono a garantire un migliore funzionamento delle direzioni provinciali del Tesoro, dell'amministrazione tutta del Tesoro e delle strutture amministrative della Corte dei conti.

A nome della Commissione vi chiedo dunque di voler approvare il disegno di legge n. 310 nel testo proposto dalla Commissione stessa.

PAVAN, relatore

PARERE DELLA 1° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

15 maggio 1984

La Commissione rileva preliminarmente l'esigenza che i disegni di legge attinenti al riordino dei Ministeri o comunque afferenti all'ordinamento del personale del settore pubblico vengano esaminati in una sede unitaria, al fine di garantire la razionalità e la coerenza degli indirizzi legislativi, e a tal riguardo auspica la predisposizione di adeguate modifiche regolamentari.

Ciò premesso, esprime parere favorevole sul disegno di legge in titolo, a condizione che:

sia soppresso il secondo comma dell'articolo 12, in quanto la materia ivi disciplinata è coperta da riserva di legge (dovrà essere pertanto l'atto normativo primario a dettare i criteri per la ripartizione delle nuove unità di organico);

sia soppresso l'intero articolo 13, dal momento che risulta indispensabile la formulazione di una normativa unitaria ed omogenea per quanto attiene l'accesso alla dirigenza dello Stato, superando il criterio dello scrutinio per merito comparativo come unico metodo di accesso. A tal riguardo, la Commissione richiama gli indirizzi adottati in sede di esame del disegno di legge n. 640, concernente l'« accesso » alla dirigenza dello Stato.

La Commissione osserva altresì che il secondo comma dell'articolo 1 va puntualizzato, prevedendo più precise modalità di delegificazione; quanto all'articolo 4, secondo comma, le norme ivi introdotte dovranno essere modificate in modo da assicurare piena tutela ai principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione,

Gli articoli 14 e 15 andranno modificati affinchè risultino pienamente rispondenti alla prevedibile data dell'entrata in vigore del provvedimento.

Quanto alle norme introdotte dagli articoli 4 e 14 la Commissione auspica un coordinamento delle stesse, che non dovranno prevedere ingiustificati aumenti di personale.

Conclusivamente, va auspicata la realizzazione del massimo decentramento dei pubblici uffici e della stessa Corte dei conti, garantendo la professionalità del personale e l'efficienza complessiva dell'attività amministrativa.

Con riferimento infine a proposte di emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito a fini di eventuale parere, la Commissione esprime la propria ferma contrarietà alla prospettata istituzione della « nona qualifica » inesistente nell'ordinamento vigente.

PARERI DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

a) sul disegno di legge

(Estensore Colella)

24 gennaio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole a condizione che lo stesso abbia decorrenza dal 1984; rileva inoltre l'opportunità di una chiara indicazione nel testo della voce imputata facente parte del fondo speciale di parte corrente per l'anno in corso.

b) su emendamenti

(Estensore Colella)

16 maggio 1984

La Commissione, esaminati gli emendamenti proposti dal Governo alla Commissione di merito, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

(Estensore Castiglione)

4 dicembre 1984

La Commissione, esaminato il nuovo emendamento per la copertura finanziaria presentato dal Governo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle Direzioni provinciali del Tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro; adeguamento degli organici della Ragioneria generale dello Stato e del personale amministrativo della Corte dei conti

Art. 1.

(Delega al Governo)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni.

Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) semplificare e snellire le procedure di ordinazione e pagamento della spesa statale eliminando le duplicazioni di competenze, di controlli e di adempimenti che non siano strettamente essenziali a garanzia dei diritti dei cittadini e per la tutela degli interessi della pubblica amministrazione; e, ferme restando, in ogni caso, le altre funzioni della Corte dei conti, estendere la sottoposizione a controllo successivo dei titoli di spesa relativi a stipendi ed altri assegni fissi e a pensioni provvisorie, emessi dalle amministrazioni centrali, rendendo disponibili i dati necessari a detto controllo attraverso il sistema informativo:
- b) accelerare la liquidazione delle pensioni dei dipendenti dello Stato preve-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle Direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti

Art. 1

(Delega al Governo)

Identico.

Identico

a) identica;

b) identica;

(Segue: Testo del Governo)

dendo la determinazione mediante decreto del Ministro del tesoro di rigorose scadenze entro le quali le amministrazioni di appartenenza devono trasmettere, quando necessario, agli uffici del Tesoro i provvedimenti e i dati di competenza e prevedendo altresì, in caso di inosservanza delle scadenze medesime da parte dei dipendenti, la responsabilità amministrativa e contabile dei medesimi in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi;

- c) adeguare la normativa vigente sulla contabilità pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati;
- d) semplificare i sistemi di pagamento degli stipendi al personale statale, anche attraverso l'emissione di assegni speciali di Stato o l'accreditamento in conto corrente bancario:
- e) prevedere, in conformità ai principi e criteri direttivi sopra delineati, che le norme che verranno emanate in attuazione della delega di cui al primo comma del presente articolo in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni, potranno essere successivamente modificate o integrate con norme regolamentari.

Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria riguardanti il funzionamento delle direzioni provinciali del Tesoro e degli uffici di cui al successivo articolo 7, per definire le specifiche responsabilità amministrative:

a) dei direttori provinciali del Tesoro e degli altri dirigenti preposti agli uffici nonchè del personale che opera nella fase di ordinazione della spesa, in relazione al rilievo che l'intervento di ciascumo ha nell'espletamento del servizio;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

- c) identica;
- d) semplificare i sistemi di pagamento degli stipendi al personale, anche attraverso l'emissione di assegni speciali di Stato, e il sistema di pagamento delle pensioni, autorizzandone, a domanda, anche l'accreditamento in conto corrente bancario;
 - e) identica.

(Segue: Testo del Governo)

b) dei dirigenti del settore dell'informatica e del relativo personale nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi alla programmazione e all'elaborazione dei dati.

Art. 2.

(Prescrizione delle rate di stipendi, pensioni e altri assegni)

Il primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dai seguenti:

« Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.

Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ».

Art. 3.

(Interpretazione autentica e integrazione dell'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)

La norma contenuta nell'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, deve intendersi applicabile nel caso in cui, verificandosi le condizioni

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 2.

(Imputazione della spesa e prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni)

All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è inserito, dopo il quinto, il seguente comma:

« Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti ».

Identico.

Art. 3.

(Interpretazione autentica e integrazione dell'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)

(Segue: Testo del Governo)

stabilite negli articoli 204 e 205 dello stesso testo unico, il provvedimento definitivo di concessione e riliquidazione della pensione, assegno o indennità venga modificato o revocato con altro provvedimento formale soggetto a registrazione.

All'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è aggiunto il seguente comma:

« Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo può essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave ».

Ai fini dell'accertamento della colpa grave l'amministrazione dovrà fornire alla Corte dei conti dettagliata relazione nella quale dovranno essere evidenziate le circostanze di fatto in cui l'impiegato ha operato e che hanno influito sul suo comportamento.

La relazione di cui al comma precedente dovrà essere sottoposta al consiglio di amministrazione.

Art. 4.

(Istituzione della direzione generale dei servizi periferici del Tesoro)

È istituita la direzione generale dei servizi periferici del Tesoro. Agli uffici della direzione generale sono preposti dirigenti del ruolo delle direzioni provinciali ed è assegnato, prevalentemente, personale appartenente allo stesso ruolo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti:

- a) il numero e i compiti degli uffici di cui al precedente primo comma, provvedendo alle conseguenti modifiche dell'ordinamento della direzione generale del Tesoro;
- b) le direzioni provinciali entro il limite massimo di venti, che debbono essere rette da dirigenti superiori;
- c) i criteri di efficienza ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa delle di-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 4.

(Istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro)

(Segue: Testo del Governo)

rezioni provinciali e l'articolazione organizzativa delle medesime in divisioni o circoscrizioni territoriali, quando tale articolazione sia in coerenza con i criteri di efficienza;

d) le disposizioni di aggiornamento relative all'esercizio delle funzioni ispettive per i servizi periferici.

Le funzioni di studio e ricerca, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per i servizi di istituto degli uffici periferici e del sistema informativo sono svolte, nell'ambito della direzione generale, da dirigenti delle direzioni provinciali del Tesoro.

I quadri A, B ed E della tabella VII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono sostituiti dai quadri annessi alla presente legge.

I posti portati in aumento nella qualifica di dirigente superiore vengono conferiti, per metà secondo il turno di anzianità e per metà mediante scrutinio per merito comparativo, ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di anzianità alla data dello scrutinio.

Art. 5.

(Trasferimento della gestione dei certificati di credito del Tesoro alla competenza della direzione generale del debito pubblico)

Ferme restando, ai sensi delle vigenti disposizioni, le attribuzioni della direzione generale del Tesoro in materia di emissione di certificati di credito del Tesoro, la gestione dei titoli stessi, emessi e da emettere, è affidata alla direzione generale del debito pubblico.

Art. 6.

(Adeguamento degli organici delle direzioni provinciali del Tesoro)

La dotazione organica cumulativa del personale delle direzioni provinciali del Tesoro, prevista dall'articolo 5, comma secon(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 5.

(Trasferimento della gestione dei certificati di credito del Tesoro alla competenza della Direzione generale del debito pubblico)

Identico.

Art. 6.

(Adeguamento degli organici dell'Amministrazione centrale e delle direzioni provinciali del Tesoro)

Le dotazioni organiche cumulative del personale dell'Amministrazione centrale e delle direzioni provinciali del Tesoro, previste dal-

(Segue: Testo del Governo)

do, della legge 11 luglio 1980, n. 312, può essere aumentata, al massimo, di tremilatrecento unità.

Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, adegua nel limite di cui al primo comma la consistenza numerica del personale stesso alle accertate esigenze dei servizi.

In attesa della disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro del tesoro può indire speciali concorsi su base regionale e interregionale per la copertura dei posti portati in aumento e di quelli comunque disponibili, ripartendo i posti stessi tra le diverse qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della stessa legge n. 312, sulla base delle necessità operative degli uffici dipendenti.

Per le prove d'esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici sono applicabili le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, sulla base della rispondenza delle qualifiche iniziali delle soppresse carriere alle diverse qualifiche funzionali istituite con la legge stessa.

È data facoltà al Ministro del tesoro di sostituire in tutto o in parte le prove di esame di accesso alla seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale con appositi tests bilanciati, da risolvere in tempo predeterminato, o con prove pratiche attitudinali, tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle mansioni che i medesimi sono chiamati a svolgere.

Nella prima applicazione della presente legge, dopo la ripartizione dei posti di cui al precedente terzo comma, si procederà all'inquadramento nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle soppresse qualifiche di (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

l'articolo 5, comma secondo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, possono essere aumentate, rispettivamente, di mille e di tremilatrecento unità.

Identico.

Cinquecento delle mille unità portate in aumento nei ruoli dell'Amministrazione centrale saranno adibite ai servizi della Direzione generale degli istituti di previdenza, per almeno un triennio, per provvedere alle eccezionali esigenze di attuazione della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

In attesa della disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro del tesoro può indire speciali concorsi rispettivamente su base nazionale per l'amministrazione centrale e su base regionale e interregionale per l'amministrazione periferica, per la copertura dei posti portati in aumento e di quelli comunque disponibili.

Identico.

Identico.

Nella prima applicazione della presente legge, si procederà all'inquadramento nella qualifiche funzionali degli idonei dei concorsi pubblici banditi, successivamente al 1° gennaio 1979, per le qualifiche iniziali dei ruoli

(Segue: Testo del Governo)

segretario principale e di coadiutore principale degli idonei ai concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Si procederà altresì alla nomina dei candidati che abbiano superato gli esami di idoneità indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e degli idonei dei concorsi pubblici banditi, successivamente al 1º gennaio 1979, per le qualifiche iniziali dei ruoli delle direzioni provinciali del Tesoro.

Le disposizioni contenute nel comma precedente sono estese ai ruoli dell'amministrazione centrale del Tesoro e a tal fine gli inquadramenti e le nomine in esso previsti possono essere effettuati anche in soprannumero nel limite massimo del 20 per cento di ciascuna qualifica.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro riferisce al Parlamento in merito ai provvedimenti adottati, con particolare riguardo all'adeguamento della consistenza numerica del personale in relazione alle esigenze dei servizi.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

dell'Amministrazione centrale e delle direzioni provinciali del Tesoro.

Soppresso.

Soppresso.

Il personale non insegnante delle scuole statali materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonchè il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, escluso quello delle carriere direttive, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno due anni presso le direzioni provinciali del Tesoro, può chiedere, entro 60 giorni dalla data anzidetta, il collocamento nel corrispondente livello retributivo del ruolo organico dell'Amministrazione periferica del Tesoro sopra menzionata.

Il predetto personale, previo favorevole parere del Consiglio di amministrazione, è inquadrato nelle rispettive qualifiche funzionali con relativo incremento degli organici di cui al primo comma. In conseguenza degli inquadramenti di cui al presente comma i ruoli del Ministero della pubblica istruzione, ai quali appartenevano gli interessati, saranno ridotti di un numero di posti uguale

(Segue: Testo del Governo)

Art. 7.

(Ristrutturazione del sistema informativo per i servizi provinciali del Tesoro)

Al fine di adeguare le strutture e le tecniche operative ad un rapido espletamento dei compiti attribuiti ai servizi periferici, il sistema informativo è costituito e aggiornato in base a tecnologie che consentano autonoma capacità di elaborazione e di archiviazione a livello sia centrale che decentrato.

Per l'organizzazione, il funzionamento e la gestione del sistema informativo sono istituiti uffici diretti da primi dirigenti del ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro. Ai compiti di analisi, programmazione e sviluppo è addetto, di norma, personale del ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti il numero, la sede, la denominazione e le attribuzioni degli uffici di cui al precedente comma, e le procedure e modalità con cui il sistema informativo si integra nell'azione amministrativa e contabile delle direzioni provinciali del Tesoro, prevedendo una struttura prevalentemente decentrata dei servizi dell'informatica.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

a quello degli impiegati transitati nei ruoli del Ministero del tesoro.

Il soprannumero di cui al comma precedente è assorbito in corrispondenza dei posti disponibili nella dotazione organica cumulativa di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatta salva la riserva dei posti prevista dall'articolo 9 della medesima legge.

Al personale di cui all'ottavo comma del presente articolo si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato.

Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.

Art. 7.

(Ristrutturazione del sistema informativo per i servizi provinciali del Tesoro)

(Segue: Testo del Governo)

Le attribuzioni di pertinenza delle direzioni provinciali del Tesoro, sedi di centro meccanografico, previste dalla legge 3 febbraio 1951, n. 38, e dalle relative disposizioni regolamentari, sono trasferite, secondo le rispettive competenze, agli uffici periferici di cui al precedente secondo comma.

Art. 8.

(Disciplina delle reggenze)

Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità per il conferimento della reggenza in caso di mancanza, assenza o impedimento del titolare di un ufficio a livello periferico del sistema informativo, di una direzione provinciale del Tesoro o di uno degli uffici a livello dirigenziale in cui questa è ripartita. Nel caso in cui non vi siano dirigenti in sede, la reggenza può essere affidata anche ad un impiegato con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle ragionerie provinciali dello Stato.

Art. 9.

(Revisione dei pagamenti)

La revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle direzioni provinciali del Tesoro disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni.

Le liquidazioni di cui al precedente comma hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione.

Limitatamente al periodo che va dal 1º gennaio 1970 alla data di entrata in vigore della presente legge, gli eventuali indebiti pagamenti derivanti dall'adozione delle procedure anzidette saranno imputabili ai di-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 8.

(Disciplina delle reggenze)

Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità per il conferimento della reggenza in caso di mancanza, assenza o impedimento del titolare di un ufficio della Amministrazione centrale del tesoro, di una direzione provinciale del Tesoro o di uno degli uffici a livello dirigenziale in cui questa è ripartita, di un ufficio periferico del sistema informativo.

Nel caso in cui non vi siano dirigenti disponibili in sede, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la reggenza può essere affidata anche ad un impiegato con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

Soppresso.

Art. 9.

(Revisione dei pagamenti)

(Segue: Testo del Governo)

pendenti delle direzioni provinciali del Tesoro soltanto in caso di dolo o colpa grave. Per i pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 1983 la revisione potrà essere espletata entro il termine di due anni.

Art. 10.

(Incarichi ad esperti estranei all'Amministrazione)

Per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a utilizzare, per un anno dall'entrata in vigore della presente legge, esperti nominati con proprio decreto nel limite massimo di 10 unità. Con lo stesso decreto il Ministro del tesoro determina le modalità di svolgimento degli incarichi, la durata e il compenso da attribuire.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato, per le stesse finalità, e per un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge, (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 10.

(Istituzione di un consiglio di esperti presso la Direzione generale del tesoro. Incarichi ad esperti estranei all'Amministrazione)

È istituito presso la Direzione generale del tesoro un Consiglio di esperti per le analisi e le previsioni finanziarie, valutarie e di pubblico indebitamento. Al Consiglio è affidato il compito di:

compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria;

analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Tesoro nei vari organismi internazionali;

analizzare le previsioni e le risultanze della gestione di cassa.

Il Consiglio degli esperti è composto di dieci membri, nominati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del direttore generale del Tesoro; essi restano in carica quattro anni e possono essere confermati. Su mandato del direttore generale del Tesoro, i singoli esperti possono rappresentare l'Amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e adempiere compiti specifici.

I compensi degli esperti sono fissati, anche in deroga a disposizioni di legge, con decreto del Ministro del tesoro. I singoli membri, se appartenenti ad altre Amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina sono posti di diritto nella posizione di fuori ruolo.

Il Ministro del tesoro riferisce per iscritto al Parlamento, annualmente, sui lavori e le attività svolte dal Consiglio degli esperti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, per il raggiungimento di finalità specifiche inerenti ai compiti del suo dicastero, su proposta del-

(Segue: Testo del Governo)

a stipulare ove necessario, a trattativa privata, contratti di consulenza con enti o società specializzati.

Art. 11.

(Adeguamento degli organici della Ragioneria generale dello Stato)

In relazione ai compiti connessi con l'attuazione delle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e alle esigenze derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 1º luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, la dotazione organica cumulativa del personale appartenente al ruolo dei servizi centrali e delle ragionerie provinciali della Ragioneria generale dello Stato, prevista dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è aumentata fino ad un massimo di milleottocento unità.

Il Ministro del tesoro provvederà, con proprio decreto, a ripartire i posti portati in aumento tra le diverse qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di operatività dei servizi centrali e periferici.

In attesa della disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro del tesoro può indire speciali concorsi su basi regionali o interregionali per provvedere alla copertura dei posti portati in aumento dal presente articolo e di quelli comunque disponibili, che risulteranno ancora vacanti dopo l'inquadramento nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle soppresse qualifiche di segretario principale e di coadiutore principale degli idonei ai concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè la nomina dei candi-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

le direzioni generali con responsabilità economiche e finanziarie o della Ragioneria generale dello Stato, a stipulare, ove necessario, contratti di consulenza con esperti di chiara fama, enti o società specializzate.

Soppresso.

(Segue: Testo del Governo)

dati che abbiano superato gli esami di idoneità indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e degli idonei dei concorsi pubblici banditi successivamente al 1º gennaio 1979, per le qualifiche iniziali dei ruoli dei servizi centrali e delle ragionerie provinciali della Ragioneria generale dello Stato.

Le prove di esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici restano disciplinati dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, tenendo all'uopo conto della corrispondenza tra le qualifiche iniziali delle soppresse carriere e le qualifiche funzionali istituite con la stessa legge.

In deroga al disposto del precedente comma, è data al Ministro del tesoro la facoltà, di cui all'articolo 6, comma quinto, della presente legge, di sostituire in tutto o in parte le prove di esame.

Fermo restando il numero complessivo della dotazione organica dei dirigenti delle ragionerie provinciali dello Stato, il quadro M della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro annesso alla presente legge.

Con decreto del Ministro del tesoro, si provvederà a indicare le ragionerie provinciali dello Stato che devono essere rette da dirigenti superiori.

Art. 12.

(Adeguamento degli organici della Corte dei conti)

La dotazione organica cumulativa del personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli della Corte dei conti, prevista dal combinato disposto dell'articolo 5, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aumentata di 400 unità.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro del tesoro e su proposta del presidente della Corte dei con(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 11.

(Adeguamento degli organici della Corte dei conti)

In attesa del definitivo riassetto conseguente al nuovo ordinamento della Corte dei conti ed in relazione alle esigenze connesse al funzionamento degli uffici periferici, della Sezione enti locali, del servizio ispettivo, la dotazione organica cumulativa del personale dirigenziale, amministrativo e tecnico dei ruoli della Corte dei conti prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dal combinato disposto dell'articolo 5, se-

(Segue: Testo del Governo)

ti, provvederà con proprio decreto a ripartire i posti portati in aumento tra le diverse qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, tenendo conto delle esigenze di funzionamento e di operatività dei vari uffici, e ad assegnarli con priorità alle sezioni e delegazioni regionali.

Sino a quando non sarà entrata in vigore la disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il presidente della Corte dei conti può indire speciali concorsi su base regionale o interregionale per provvedere alla copertura dei posti portati in aumento dal presente articolo. Nei bandi di concorso potrà essere stabilito l'obbligo per i vincitori di prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni negli uffici delle sezioni e delegazioni regionali della Corte dei conti.

Le prove di esame, lo svolgimento dei concorsi speciali e la composizione delle commissioni esaminatrici restano disciplinati dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, tenendo all'uopo conto della corrispondenza tra le qualifiche iniziali delle soppresse carriere e le qualifiche funzionali istituite con la stessa legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

condo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, è aumentata di 500 unità, di cui sei posti di dirigente superiore e nove posti di primo dirigente.

Il quadro E della tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro annesso alla presente legge, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

I posti portati in aumento nella qualifica di dirigente superiore vengono conferiti, per metà secondo il turno di anzianità e per metà mediante scrutinio per merito comparativo, ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di anzianità alla data dello scrutinio.

In attesa della disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Presidente della Corte può indire speciali concorsi su base regionale e interregionale per provvedere alla copertura dei posti portati in aumento dal precedente primo comma che risulteranno disponibili dopo l'attuazione delle norme contenute nell'ultimo comma del presente articolo.

Ai concorsi speciali pubblici indetti dal Presidente della Corte dei conti potrà partecipare il personale dell'istituto in possesso del titolo di studio prescritto, oppure il personale inquadrato in qualifica immediatamente inferiore in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'ex carriera di appartenenza.

Le prove di esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici restano disciplinati, qualora non sia stata ancora emanata la nuova disciplina dei concorsi prevista dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge. All'uopo si dovrà tener conto della corrisponden-

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

za tra le qualifiche iniziali delle soppresse carriere e le qualifiche funzionali istituite con la stessa legge.

In relazione alle eccezionali esigenze di completamento degli organici, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, potrà disporre l'assunzione degli idonei dei concorsi esterni banditi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge per le qualifiche iniziali dei ruoli della Corte dei conti le cui graduatorie siano state approvate in data successiva al 1º gennaio 1983.

Art. 12.

(Conferimento di posti per il personale della Corte dei conti)

I posti di primo dirigente dei ruoli della Corte dei conti disponibili a seguito delle modifiche apportate con le annesse tabelle sono conferiti:

- a) per il 70 per cento con il procedimento e le modalità di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, ed al secondo comma dello stesso articolo:
- b) per il 30 per cento utilizzando le graduatorie relative al concorso speciale per esami indetto ai sensi della lettera b) di cui all'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e, ove occorra, le graduatorie del concorso speciale per esami di cui all'articolo 6 della stessa legge.

Allo scrutinio di promozione di cui alla precedente lettera a) sono altresì ammessi gli impiegati indicati nel penultimo comma del citato articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Coloro che sono interessati a partecipare allo scrutinio di cui al precedente comma dovranno produrre domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In relazione alle specifiche esigenze di struttura ed alla particolare natura delle funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alla Corte dei conti, è istituita la qua-

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

lifica funzionale nona per l'espletamento delle seguenti attività:

coadiuvare il dirigente nella conduzione dell'ufficio;

svolgere mansioni di controllo e di coordinamento settoriali;

effettuare ricerche e studi e, limitatamente ai casi consentiti dalla legge, rappresentare l'Istituto, ove non si provveda a mezzo di magistrato o dirigente, presso Amministrazioni statali.

La dotazione organica della qualifica di cui al precedente comma è pari al numero dei funzionari in servizio alla data del 30 giugno 1984 nel ruolo della Corte dei conti con qualifica di Ispettore generale ad esaurimento o di Direttore di divisione ad esaurimento.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i ruoli ad esaurimento della Corte dei conti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, verso contestuale inquadramento nella qualifica funzionale nona del personale appartenente a detti ruoli, nei confronti-del quale continua ad applicarsi il secondo comma dell'articolo 73 del citato decreto presidenziale.

I posti disponibili nella stessa qualifica sono conferiti, mediante scrutinio per merito comparativo, ai funzionari della ex carriera direttiva in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, al maturare dell'anzianità di nove anni di effettivo servizio nella ex carriera direttiva ovvero al maturare di cinque anni di effettivo servizio nella ex qualifica di Direttore di sezione.

Si osservano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I posti disponibili nella ottava qualifica funzionale sono conferiti, mediante scrutinio per merito comparativo, con le modaità di cui al comma precedente, ai funzionari dell'ex carriera direttiva in servizio alla da-

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ta di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

In attesa della definizione della disciplina giuridica ed economica di carattere generale della qualifica nona, al personale appartenente alla stessa qualifica spetta il trattamento economico pari all'85 per cento dello stipendio del primo dirigente con pari anzianità di qualifica. Per gli anni di servizio successivi al terzo il trattamento economico è pari al 95 per cento dello stipendio del primo dirigente con pari anzianità di qualifica.

La progressione economica degli stipendi previsti dal precedente comma si sviluppa in otto classi biennali del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di qualifica, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri — previo parere del Consiglio di amministrazione del personale della Corte dei conti — di concerto con il Ministro del tesoro, saranno rideterminate le dotazioni organiche di tutte le qualifiche funzionali, tenuto conto, per ciascuna qualifica, delle esigenze di funzionalità e di operatività degli uffici della Corte stessa.

Ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi del precedente comma, la dotazione organica dei ruoli del personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti è pari alla somma delle dotazioni organiche complessive delle ex carriere degli impiegati e degli operai esistenti alla data del 1º gennaio 1978 e di quelle previste dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, nonchè dall'aumento di organico previsto dal precedente articolo 11.

In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, i profili professionali di cui agli articoli 3 e 10 della legge 11 lu-

(Segue: Testo del Governo)

Art. 13.

(Conferimento di posti)

I posti di primo dirigente dell'amministrazione centrale del Tesoro, dei servizi provinciali del Tesoro, della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583.

Con gli stessi criteri e modalità sono attribuiti i posti portati in aumento nella qualifica di primo dirigente ai sensi del quarto comma del precedente articolo 4.

La promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è conferita anche in soprannumero agli impiegati delle carriere direttive delle amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo che abbiano conseguito, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, la qualifica di direttore di sezione o equipa-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

glio 1980, n. 312, e della nona qualifica funzionale di cui al quarto comma del presente articolo, sono autonomamente definiti, per il personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere di una apposita commissione paritetica, presieduta da un Sottosegretario di Stato e composta da quattro magistrati della Corte dei conti, da due funzionari rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, nonchè da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore.

Art. 13.

(Conferimento di posti per il personale dell'Amministrazione centrale e periferica del tesoro)

I posti di primo dirigente dei ruoli dell'Amministrazione centrale e periferica del tesoro, disponibili a seguito delle modifiche apportate con le tabelle annesse alla presente legge sono conferiti:

- a) per il 70 per cento con il procedimento e le modalità di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, ed al secondo comma dello stesso articolo;
- b) per il 30 per cento utilizzando le graduatorie relative al concorso speciale per esami indetto ai sensi della lettera b) di cui all'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e, ove occorra, le graduatorie del concorso speciale per esami di cui all'articolo 6 della stessa legge.

Allo scrutinio di promozione di cui alla precedente lettera a) sono altresì ammessi gli impiegati indicati nel penultimo comma del citato articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Coloro che sono interessati a partecipare allo scrutinio di cui al precedente comma dovranno produrre domanda entro trenta

(Segue: Testo del Governo)

rata, con le modalità di cui ai successivi commi.

Nei confronti del personale di cui al comma precedente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivesta la qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata, o che abbia maturato l'anzianità di almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione o equiparata, la promozione decorrerà dalla stessa data.

Nei confronti del restante personale è richiesta, ai fini dell'ammissione agli scrutini di promozione alla qualifica di cui al terzo comma del presente articolo, l'anzianità di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione o equiparata. Per quanto attiene alle altre modalità di conferimento delle promozioni previste dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, commi primo, secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie che abbia sostenuto concorsi e svolto mansioni eguali a quelli degli impiegati delle carriere speciali. (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In relazione alle specifiche esigenze di struttura ed alla particolare natura delle funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni all'Amministrazione centrale e periferica del tesoro, è istituita la qualifica funzionale nona per l'espletamento delle seguenti attività:

coadiuvare il dirigente nella conduzione dell'ufficio;

svolgere mansioni di controllo e di coordinamento settoriali;

effettuare ricerche e studi sui fenomeni di politica economica, finanziaria e sociale.

La dotazione organica della qualifica di cui al comma precedente, nel ruolo dei servizi dell'Amministrazione centrale del tesoro e nel ruolo dei servizi dell'Amministrazione periferica del tesoro, è pari al numero dei funzionari in servizio alla data del 30 giugno 1984 nei predetti ruoli con qualifica di ispettore generale ad esaurimento e di direttore di divisione ad esaurimento o qualifiche equiparate.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i ruoli ad esaurimento dell'Amministrazione centrale e periferica del tesoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, verso contestuale inquadramento nella qualifica funzionale nona del personale appartenente a detti ruoli, nei confronti del quale continua ad applicarsi il secondo comma dell'articolo 73 del citato decreto presidenziale.

I posti disponibili nella stessa qualifica sono conferiti, mediante scrutinio per merito comparativo, ai funzi mari dell'ex carriera direttiva in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, al maturare dell'anzianità di nove anni di effettivo servizio nella ex carriera direttiva ovverc al maturare di cinque anni di effetivo servizio nell'ex qualifica di direttore di sezione o equiparata.

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Si osservano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I posti disponibili nella ottava qualifica funzionale sono conferiti, mediante scrutinio per merito comparativo e con le modalità di cui al comma precedente, ai funzionari dell'ex carriera direttiva in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

In attesa della definizione della disciplina giuridica ed economica di carattere generale della qualifica nona al personale appartenente alla stessa qualifica spetta il trattamento economico pari all'85 per cento dello stipendio del primo dirigente con pari anzianità di qualifica. Per gli anni di servizio successivi al terzo il trattamento economico è pari al 95 per cento dello stipendio del primo dirigente con pari anzianità di qualifica.

La progressione economica degli stipendi previsti dal precedente comma si sviluppa in otto classi biennali del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di qualifica, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro del tesoro — previo parere del Consiglio di amministrazione — di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, saranno rideterminate le dotazioni organiche di tutte le qualifiche funzionali, tenuto conto, per ciascuna qualifica, delle esigenze di funzionalità e di operatività dei servizi centrali e periferici.

Ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi del precedente comma, la dotazione organica cumulativa dei ruoli dei servizi centrali e provinciali del Tesoro, rispettivamente, è pari alla somma delle dotazioni organiche complessive delle ex carriere degli impiegati e degli operai, ivi comprese quelle dei ruoli ad esaurimento, esistenti alla data del 1º gennaio 1978, non-

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

chè dell'aumento di organico di cui al precedente articolo 6 e di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, i profili professionali di cui agli articoli 3 e 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e della nona qualifica funzionale di cui al quarto comma del presente articolo sono autonomamente definiti, per tutto il personale dell'Amministrazione centrale e periferica del tesoro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere di una apposita commissione paritetica composta da un Sottosegretario di Stato per il tesoro che la presiede, da quattro funzionari rappresentanti dell'Amministrazione del tesoro e da due funzionari rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, nonchè, da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore.

Art. 14.

(Modifica dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1981, n. 593)

A modifica di quanto disposto dall'articolo 17 della legge 22 ottobre 1981, n. 593, la direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra ed i reparti danni di guerra delle intendenze di finanza saranno soppressi entro il 30 giugno 1983.

La data di soppressione dei predetti uffici sarà stabilita con i decreti previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 17 sopracitato.

Le commissioni consultive, istituite in base alle norme richiamate dall'articolo 1 della legge 22 ottobre 1981, n. 593, saranno soppresse a decorrere dal 30 giugno 1983. Da tale data cesserà l'obbligatorietà dei pareri delle suddette commissioni.

Sono abrogati gli articoli 14, 15 e 16 della legge 22 ottobre 1981, n. 593.

Soppresso.

(Segue: Testo del Governo)

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno individuati gli uffici ai quali sarà affidato il disbrigo delle pratiche eventualmente non definite alla data del 30 giugno 1983.

Art. 15.

(Onere finanziario)

L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 45 miliardi in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1982, valutata in lire 5 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 14.

(Onere finanziario)

L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 30 miliardi in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno 1985, valutata in lire 20 miliardi, ed a quella relativa a ciascuno degli anni 1986 e 1987, valutata in lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto - ai fini del bilancio triennale 1985-87 — al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi e pensioni - riorganizzazione delle Direzioni provinciali del tesoro - adeguamento organici della Ragioneria generale dello Stato e Corte dei conti ».

TABELLE

(Testo proposto dalla Commissione)

TABELLA I del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748

Quadro E - Dirigenti della segreteria della Corte dei conti

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica —	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	7	Per i servizi di segreteria	7
E	Primo dirigente	23	Per i servizi di segreteria	23
		30		

(Segue: Testo del Governo)

TABELLA VII

Quadro A'- Dirigenti generali

Livello di funzione	Qualifica —	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
С	Dirigente generale	10	Direttore generale	10

Quadro B - Dirigenti per i servizi amministrativi centrali

Livello di funzione —	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
			Vice direttore generale (b)	9
D	Dirigente superiore	62	Ispettore generale o Consigliere ministeriale aggiunto	47
			Capo ufficio gestione e controllo	6
E	Primo dirigente	106	Direttore di divisione	106
		168 (a)		

⁽a) Sono riservati un posto al personale della carriera direttiva degli statistici e un posto a quello della carriera direttiva degli attuari.

⁽b) Entro tale limite numerico le funzioni vicarie possono essere affidate anche a dirigenti superiori dei quadri C e D in sostituzione di altrettanti dirigenti del presente quadro ai quali saranno assegnate funzioni di consigliere ministeriale aggiunto o di ispettore generale.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TABELLA VII del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748

Quadro A - Identico.

Quadro B - Identico.

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: TABELLA VII)

Quadro E - Dirigenti della direzione generale per i servizi periferici del Tesoro

Livello di funzione —	Qualifica —	Posti di qualifica —	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	40	Vice direttore generale; Ispettore generale; Consigliere ministeriale aggiunto (a); Direttore provinciale del Tesoro delle sedi più importanti	40
E	Primo dirigente	128	Direttore provinciale del Tesoro; Direttore di ufficio amministrativo o per l'informatica; Direttore di divisione o di circoscrizione delle sedi più importanti	
			Ispettore capo e Vice consigliere ministeriale (a)	15
		168		

⁽a) Non superiore a quattro.

Quadro M - Dirigenti delle ragionerie provinciali dello Stato

Livello di funzione —	Qualifica —	Posti di qualifica —	Funzione —	Posti di funzione —
D	Dirigente	33	Ispettore generale	13
_	superiore		Direttore di ragioneria provinciale delle sedi più importanti	20
E	Primo dirigente	85	Direttore di ragioneria provinciale; Vice di- rettore di ragioneria delle sedi più impor- tanti o Ispettore capo	85

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: TABELLA VII)

Quadro E - Identico.

Soppresso.